



COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE**

(art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, convertito in L. n.225/2016)

(Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30.12.2016)



ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal Concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente Regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Corigliano Calabro, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, a cura del Comune medesimo ovvero da parte del Concessionario, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.



2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3 Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Corigliano Calabro, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.coriglianocalabro.cs.it, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, tenendo conto delle seguenti opzioni:

a) **Rata unica entro il 31 Luglio 2017;**

b) Con pagamento dilazionato in **cinque rate, di pari importo**, aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1 entro il **31 luglio 2017**
- Rata 2 entro il **31 ottobre 2017**
- Rata 3 entro il **31 dicembre 2017**
- Rata 4 entro il **30 aprile 2018**
- Rata 5 entro il **30 settembre 2018**.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la dichiarazione relativa alla eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, in caso affermativo l'istante dovrà assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell'8 settembre



2014 ovvero il tasso di interesse legale vigente al momento della rateizzazione, aumentato di 1 punto percentuale con maturazione giornaliera.

5. Il pagamento potrà essere eseguito:
 - a. mediante bonifico bancario sul conto di **Tesoreria Comunale** operante presso la **Banca CAR.I.ME. – Agenzia di Corigliano Calabro Scalo, IBAN: IT07H0306780691000000020127**;
 - b. mediante versamento sul Conto **Corrente Postale n. 12574893, intestato al Comune di Corigliano Calabro**;
6. Il Comune o il Concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione già emessi dal Comune o dal Concessionario. In tal caso, dalla somma precedentemente rateizzata andrà dedotta quella già versata; conseguentemente sarà oggetto di definizione agevolata l'importo rimanente.
2. La somma oggetto di definizione agevolata potrà essere rateizzata secondo quanto previsto dal precedente articolo
- 3.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 5 Rigetto delle istanze di definizione agevolata



1. Il Comune o il Concessionario provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione agevolata.

In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal Concessionario entro il 15 Luglio 2017.

ART. 6 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1^o gennaio 2017.
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.coriglianocalabro.cs.it
3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento.